

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2190

Data emissione: 26/07/2023

Argomenti: **Incentivi per funzioni tecniche**Oggetto: **D.Lgs. 36/2023, art. 45, comma 1 - Incentivi per funzioni tecniche negli affidamenti diretti.**

Quesito: La relazione del Consiglio di Stato al nuovo Codice a pag. 68, relativamente al comma 1 dell'art. 45 indica espressamente che, gli incentivi in parola, sono erogati anche per gli affidamenti diretti. La norma, nello specifico, fa riferimento in modo generale a tutte le "procedure di affidamento", quali possibili destinatarie del beneficio. Si ritiene pertanto che non si debba distinguere tra affidamento diretto puro sic et simpliciter ed affidamento diretto a seguito di un'informale acquisizione di preventivi poiché, entrambe le modalità, parrebbero incentivabili. Analogamente si ritiene che non vi sia alcun obbligo, da parte della Stazione Appaltante, al dover individuare una soglia d'importo al di sotto della quale, gli affidamenti diretti, non debbano essere oggetto d'incentivo. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata.

Risposta aggiornata

Relativamente al tema posto, il riferimento è all'art. 45 del nuovo codice sui contratti pubblici che al comma 1 definisce l'ambito di applicazione oggettivo degli incentivi, rappresentato dalle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. Pertanto si concorda con quanto da voi ricostruito in merito agli affidamenti diretti, considerato che rientrano nell'art. 45 e che risulta possibile prevedere anche in questo caso gli oneri relativi alle attività tecniche, senza distinzioni di ulteriori segmenti di importo. Si precisa che in caso di forniture e servizi, gli incentivi sono corrisposti soltanto nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. Si ricorda che è onere della stazione appaltante dotarsi di specifica disciplina al riguardo.